



PROP 6218 / 2026

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE N. 297: TESTO UNICO DELLE NORME REGOLAMENTARI SULLA PARTECIPAZIONE, IL REFERENDUM, L'ACCESSO, IL PROCEDIMENTO, LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E IL DIFENSORE CIVICO.

Il Consigliere Simone Fissolo

PREMESSO CHE

La partecipazione attiva dei cittadini, in particolare dei giovani, rappresenta un fondamentale motore di rinnovamento della democrazia e della governance locale, contribuendo ad accrescere la trasparenza e la responsabilità dell'amministrazione e a rafforzare il legame tra i cittadini e le istituzioni;

Il Consiglio Comunale dovrà discutere la proposta di modifica dello Statuto n. 22408 del 2025 che consentirà l'accesso al referendum consultivo ai cittadini dai 16 anni in su;

È necessario adeguare anche il Regolamento comunale n. 297 per allinearli alla modifica dello Statuto, garantendo ai cittadini di 16 e 17 anni la possibilità di partecipare al referendum consultivo.

OSSERVATO CHE

L'attuale Regolamento limita l'accesso al referendum consultivo alle cittadine e ai cittadini che abbiano compiuto i 18 anni di età, creando una discontinuità rispetto alla nuova norma dello Statuto che ora prevede la possibilità a chi ha compiuto 16 anni di partecipare al referendum;

La partecipazione attiva giovanile rappresenta un valore aggiunto nella costruzione di una comunità consapevole e inclusiva, in grado di rispondere alle sfide del futuro in modo innovativo e sostenibile.

Tutto ciò premesso,

Visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

LE CONSIGLIERE E I CONSIGLIERI

Visto il testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

PROPONGONO AL CONSIGLIO COMUNALE:

Di approvare le seguenti modifiche al Regolamento Comunale n. 297: “Testo unico delle norme regolamentari sulla partecipazione, il referendum, l'accesso, il procedimento, la documentazione amministrativa e il difensore civico”, come da prospetto allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Modificare l'articolo 14: “Diritto di partecipazione ai Referendum Comunali” al comma 1: “Ai sensi degli articoli 8 comma 1, 16 comma 3, 17 comma 1, 17 bis comma 1 e 18 comma 1 dello Statuto, sono ammessi a partecipare ai Referendum gli iscritti nelle liste elettorali della Città e gli iscritti da almeno sei mesi nel registro della popolazione residente, purché abbiano compiuto la maggiore età e non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 2 comma 1 del Decreto Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223” nella seguente formulazione:

Ai sensi degli articoli 8 comma 1, 16 comma 3, 17 comma 1, 17 bis comma 1 e 18 comma 1 dello Statuto, sono ammessi a partecipare ai Referendum gli iscritti nelle liste elettorali della Città e gli iscritti da almeno sei mesi nel registro della popolazione residente, purché abbiano compiuto la maggiore età per il referendum abrogativo e propositivo o 16 anni per il referendum consultivo e non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 2 comma 1 del Decreto Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

.

Di dare atto che la presente deliberazione diventerà esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'articolo 134 comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

26/02/2026

IL CONSIGLIERE
Firmato digitalmente da Simone Fissolo

ALLEGATO A

TESTO IN VIGORE	MODIFICHE PROPOSTE
Articolo 14 - Diritto di partecipazione ai Referendum Comunali 1. Ai sensi degli articoli 8 comma 1, 16 comma 3, 17 comma 1, 17 bis comma 1 e 18 comma 1 dello Statuto, sono ammessi a partecipare ai Referendum gli iscritti nelle liste elettorali della Città e gli iscritti da almeno sei mesi nel registro della popolazione residente, purché abbiano compiuto la maggiore età e non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 2 comma 1 del Decreto Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223. 2. Il periodo di iscrizione nel registro della popolazione residente di cui al comma precedente deve essere maturato: - per i sottoscrittori di cui agli articoli 17 comma 1, 17 bis comma 1 e 18 comma 1 dello Statuto, alla data di sottoscrizione della richiesta di Referendum; - per i votanti, alla data di svolgimento del Referendum.	Articolo 14 - Diritto di partecipazione ai Referendum Comunali 1. Ai sensi degli articoli 8 comma 1, 16 comma 3, 17 comma 1, 17 bis comma 1 e 18 comma 1 dello Statuto, sono ammessi a partecipare ai Referendum gli iscritti nelle liste elettorali della Città e gli iscritti da almeno sei mesi nel registro della popolazione residente, purché abbiano compiuto la maggiore età per il referendum abrogativo e propositivo o 16 anni per il referendum consultivo e non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 2 comma 1 del Decreto Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223. 2. Il periodo di iscrizione nel registro della popolazione residente di cui al comma precedente deve essere maturato: - per i sottoscrittori di cui agli articoli 17 comma 1, 17 bis comma 1 e 18 comma 1 dello Statuto, alla data di sottoscrizione della richiesta di Referendum; - per i votanti, alla data di svolgimento del Referendum.